

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 5,91 . LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE CONFINA A NORD CON I COMUNI DI TORLINO VIMERCATI E QUINTANO, A SUD CON I COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMA, A EST CON I COMUNI DI CASALETTO VAPRIO E CREMOSANO, A OVEST CON IL COMUNE DI PALAZZO PIGNANO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA IN VIA CARIONI 13 NEL PALAZZO CIVICO. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA E IL CONSIGLIO. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. IL COMUNE HA UN SUO STEMMA E UN GONFALONE.

05. NELLA SEDE COMUNALE E' UBICATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI AVVISI PREVISTI PER LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 03

I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 04

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 05

ASSISTENZA SOCIALE

01. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI E AGLI INVALIDI.

ART. 06

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER CONSERVARE E DIFENDERE IL PATRIMONIO NATURALE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LA MATERIA.

ART. 07

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT GIOVANILE E DILETTANTISTICO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI E AGLI ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI.

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 08

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE CON LEGGE, LA QUALE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. IL COMUNE CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI, ISTITUENDO UNO SPECIFICO CONSORZIO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 10

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL FINE DI INDIVIDUARE LE SOLUZIONI MIGLIORI AI PROBLEMI DELLA COMUNITA'.

02. A TALI FINI:

- A) ASSICURA A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
- B) GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI, NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE;
- C) VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE;
- D) PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

ART. 11

INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, IL COMUNE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ASSICURA ALLA POPOLAZIONE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA ED IN PARTICOLARE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, SULLE CONDIZIONI ED I REQUISITI PER ACCEDERVI, SULLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.

02. IL COMUNE GARANTISCE INOLTRE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE CHE LI RIGUARDINO, CON ESATTEZZA, INEQUIVOCITA' E COMPLETEZZA.

03. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI

ACCEDERE, CON LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE AVERNE COPIA.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 12

TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. AL FINE DI TUTELARE LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IL COMUNE COMUNICA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI.

02. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VIENE ALTRESI' COMUNICATO AD ALTRI SOGGETTI, DIVERSI DAI DESTINATARI, AI QUALI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI:

A) PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
B) PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

04. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEL CASO DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, NE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.

05. LE DISPOSIZIONI STESSE VENGONO DEROGATE OVE SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' NEL PROCEDIMENTO. RESTA SALVA INOLTRE LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

06. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE REGOLAMENTARI ED ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI.

ART. 13

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE PUBBLICO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI.

02. CONSEGUENTEMENTE, NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA ED INDIPENDENZA, GARANTISCE AD ESSE:

A) IL DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
B) IL DIRITTO DI ESSERE CONSULTATE PRIMA DELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE IL SETTORE NEL QUALE OPERANO.

03. ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SENZA FINE DI LUCRO IL COMUNE POTRA' CONCEDERE INOLTRE, PREVIA ADOZIONE DI ATTI DELIBERATIVI CHE NE STABILISCA I CRITERI, L'USO DI SALE PUBBLICHE E DI ATTREZZATURE PER SPECIFICHE INIZIATIVE O ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.

04. AL FINE DI ESSERE AMMESSE AD USUFRUIRE DEI DIRITTI E DELLE AGEVOLAZIONI SOPRAINDICATE, LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DEVONO

INOLTRE DOMANDA AL SINDACO, ALLEGANDO COPIA DELLO STATUTO E DELL' ATTO COSTITUTIVO.

05. SULL' ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE SI PRONUNCIA, ADOTTANDO SPECIFICO ATTO DELIBERATIVO, LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

ART. 14

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE OGNI INIZIATIVA TENDENTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. CIO' PUO' AVVENIRE, IN PARTICOLARE, CONVOCANDO ASSEMBLEE POPOLARI GENERALI O LIMITATE A SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI PER DISCUTERE TEMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

ART. 15

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL' ISTANZA.

ART. 16

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 15 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L' ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL' ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE

TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 17

PROPOSTE

01. N. 300 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 18

REFERENDUM CONSULTIVI

01. AL FINE DI CONOSCERE L'OPINIONE DELLA CITTADINANZA SU ARGOMENTI CHE RICADONO SOTTO LA POTESTA' DECISIONALE DEL COMUNE E CHE SIANO DI PARTICOLARE RILEVANZA, E' CONSENTITO INDIRE REFERENDUM CONSULTIVI.

02. IL REFERENDUM E' INDETTO SU RICHIESTA:

A) DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) DEL 25% DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE ED AVENTI DIRITTO DI VOTO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI RICHIESTA.

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PROMOSSA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE SPECIFICA MOZIONE CONTENENTE IN MODO CHIARO, INCONTROVERTIBILE ED INTELLEGGIBILE IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

04. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI, REGIONALI O ECCEDENTI I L'ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, NONCHE' SALVO ESPRESSE PREVISIONI DI LEGGE, SULLE SEGUENTI MATERIE:

A) PROVVEDIMENTI INERENTI IL COMPIMENTO DI ATTI DOVUTI PER LEGGE;

B) PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI;

C) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

D) PROVVEDIMENTI INERENTI ASSUNZIONE DI MUTUI ED EMISSIONE DI PRESTITI;

E) IMPOSTE, TASSE, RETTE, TARIFFE;

F) BILANCI PREVENTIVI O CONSUNTIVI;

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI

AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

CAPO 04

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 19

ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA', ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO DI GESTIONE.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 21

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI NONCHE' A QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITIGLI DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

A) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE:

- STATUTO
- ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, LORO COMPITI E NORME DI FUNZIONAMENTO

- CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI

- ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE

B) ESPLICAZIONE DELL'AUTONOMIA GIURIDICA:

- REGOLAMENTI COMUNALI

- DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI

- ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI

C) INDIRIZZO DELL'ATTIVITA':

- PROGRAMMI GENERALI E DI SETTORE

- RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE
 - PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI PIANI FINANZIARI
 - BILANCI ANNUALI E PREVISIONALI E RELATIVE VARIAZIONI
 - PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER L'ATTUAZIONE DEI PREDETTI PIANI URBANISTICI E DEROGHE AI PIANI ED AI PROGRAMMI
 - PARERI SULLE DETTE MATERIE
 - GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DALLE AZIENDE PUBBLICHE E DAGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA
- D) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE:
- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
 - DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
 - DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
 - PIANTE ORGANICHE E LORO VARIAZIONI
 - ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI
 - CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI
 - COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI
 - COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E LORO STATUTI
 - INDIRIZZI OPERATIVI PER LE AZIENDE E ISTITUZIONI
 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE
 - AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE
- E) ORGANIZZAZIONE ESTERNA DELL'ENTE:
- LE CONVENZIONI TRA COMUNI, CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI
 - COSTITUZIONE E MODIFICAZIONI DI CONSORZI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, UNIONI DI COMUNI ED ACCORDI DI PROGRAMMA
 - LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI, ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.
- F) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:
- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
- DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI.
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI
 - LA CONTRAZIONE DI MUTUI
 - L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
 - LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO
- G) CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE:
- CONTI CONSUNTIVI E VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE.
 - ELEZIONE DEL REVISORE DEL CONTO.

ART. 22
GRUPPI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI E CONSULTIVE, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

03. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI DAI GRUPPI IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

ART. 24

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, NONCHE' TUTTI GLI ATTI PUBBLICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME E NEI MODI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' RICHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; LA RIUNIONE HA LUOGO ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 25

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHiesta PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E

ADOTTATI.

03. L'UFFICIO DI SINDACO E DI ASSESSORE E' INCOMPATIBILE CON QUELLO DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA SPECIALE O DI ISTITUZIONI O ANCHE DI SOCIETA' DIPENDENTI O COSTITUITE E FINANZIATE DAL COMUNE.

ART. 27

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE, DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE CONVOCATE IN GIORNI DIVERSI, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

ART. 28

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA

AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.

ART. 29

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

05. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

06. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE (E DAL REGOLAMENTO INTERNO), L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

ART. 30

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA. L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 31

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL' O.D.G. E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 32

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL VERBALE.

02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, I DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI, AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEL CONTO ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, COMMISSIONI.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO.

ART. 33

IL SINDACO: FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SECONDO E TERZO IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 34

IL SINDACO: COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO, LA DATA E L'ORA DELL'ADUNANZA;
 - B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE RESPONSABILITA' DI SETTORE;
 - C) DESIGNA L'ASSESSORE DESTINATO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO;
 - D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
 - E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
 - F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE;
 - H) CURA L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - I) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - L) SOSPENDE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO I DIPENDENTI DEL COMUNE;
 - M) RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PER GLI STESSI PREVISTE DALLA LEGGE;
 - N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI;
 - O) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN MANCANZA DELLA FIGURA DEL DIRIGENTE NEL COMUNE.
02. IL SINDACO ESPLICA LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 35

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.
03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E

DEL VICE SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE
ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

CAPO 05

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITI ATTI AMMINISTRATIVI:

A) APPROVARE IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA
DOTAZIONE ORGANICA;

B) DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE A
CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI
GESTIONE ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE STABILITI DA LEGGI
E REGOLAMENTI VIGENTI; L'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO,
LE CAUSE DI CESSAZIONE E LE GARANZIE DEI DIPENDENTI RELATIVE
ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

02. TALI ATTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI
CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA
GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL
REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO
CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE OPPURE DI
ALTRO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 DELLO STESSO CODICE.

04. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO
DISCIPLINATI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO,
STIPULATI IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA.

05. IL REGOLAMENTO INFINE PREVEDE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA
TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA
CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

06. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA
UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE
E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE
MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 37

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO
IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL
SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI
DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE E
COORDINA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, CURA L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE
DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE
RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CURANDO LA REDAZIONE DEI
PRESCRITTI VERBALI.

04. IL SEGRETARIO HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE

DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E PUO' ADOTTARE ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO.

05. SPETTANO INOLTRE AL SEGRETARIO LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO E, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

06. QUALORA IL SEGRETARIO RISULTI PARTE CONTRAENTE NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO IL MEDESIMO DEVE ESSERE ROGATO DA UN NOTAIO DESIGNATO DALL'AMMINISTRAZIONE.

07. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 38

I PARERI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ALL'ADDETTO ALL'UFFICIO INTERESSATO NONCHE' AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA.

02. TALI PARERI PRELIMINARI SONO FATTI PROPRI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RISPONDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE.

03. IL SEGRETARIO, INFINE, ESPRIME IL PARERE COMPLESSIVO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

04. IL PARERE SULLA LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO ANCHE QUANDO E' DIRETTAMENTE INTERESSATO, INCOMBENDO SOLO L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO.

ART. 39

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO L'ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI OLTRE CHE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO LE SEGUENTI FORME DI GESTIONE:

A) CONVENZIONI APPOSITE TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI.

B) CONSORZI APPOSITI TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

C) ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI.

04. LE DECISIONI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

LE CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI OPPURE CON LA PROVINCIA, APPOSITA CONVENZIONE.

02. LA CONVENZIONE DEVE STABILIRE I FINI, LA DURATA, LA FORMA DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA LO STATO O LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

ART. 41

I CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI PROPRIA COMPETENZA, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. AL TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL` ARTT. 40 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. ANALOGA DELIBERAZIONE SARA' ADOTTATA DAGLI ALTRI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO.

04. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

05. L`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALL STATUTO.

06. L`ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

08. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER L`ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI; LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L`ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 42

ISTITUZIONI

01. L`ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. ORGANI DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DI QUATTRO, SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE; PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VOTO E' LIMITATO AD UNA PREFERENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI

ASSEGNATI, HA POTERE DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

05. LE INCOMPATIBILITA', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE NONCHE' GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE STESSA.

06. L'ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI; ALL'ISTITUZIONE E' ESTESO IL CONTROLLO DEL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE.

ART. 43

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, PUO' ESSERE DEFINITO UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'INIZIATIVA E' ASSUNTA DAL SOGGETTO PUBBLICO CHE HA L'INTERESSE PRIMARIO O PREVALENTE SULL'OPERA O SULL'INTERVENTO.

03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE ALTRESI' PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

05. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL PRESIDENTE

DELLA REGIONE O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

06. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

07. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

08. LA DISCIPLINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD

OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI.

ART. 44

UNIONE DI COMUNI

01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI VICINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, CIASCUNO CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 ABITANTI, PUO' ESSERE COSTITUITA UNA UNIONE DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. PUO' ANCHE FAR PARTE DELL'UNIONE UN SOLO COMUNE CON POPOLAZIONE FRA I 5000 E I 10000 ABITANTI.

03. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SONO ORGANI DELL'UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE, CHE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI ALL'UNIONE E NE DISCIPLINA LE FORME.

05. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

06. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE, A NORMA DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . IN TAL CASO, QUALORA LA LEGGE REGIONALE LO PREVEDA, SARA' ISTITUITO IL MUNICIPIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA NON SI PERVENGA ALLA FUSIONE, L'UNIONE E' SCIOLTA.

07. ALL'UNIONE DI COMUNI COMPETONO LE TASSE, LE TARIFFE E CONTRIBUTI SUI SERVIZI DALLA STESSA GESTITI.

08. LE REGIONI PROMUOVONO LE UNIONI DI COMUNI ED A TAL FINE PROVVEDONO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A QUELLI NORMALMENTE PREVISTI PER I SINGOLI COMUNI.

09. IN CASO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, DOPO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE L'UNIONE DI COMUNI VIENE COSTITUITA IN COMUNE CON LEGGE REGIONALE, QUALORA LA FUSIONE NON SIA STATA DELIBERATA PRIMA DI TALE TERMINE SU RICHIESTA DEI COMUNI DELL'UNIONE.

CAPO 04

COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 45

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA, CONGIUNTAMENTE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' OVE - LO RITENGA UTILE E NECESSARIO - SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 46

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PUO' FORMULARE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLE MOTIVATE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSE DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

CAPO 07

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 47

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA AL COMUNE SI ESERCITA IN ATTUAZIONE DI SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

02. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ACQUISISCONO ED UTILIZZANO LE RISORSE RAZIONALMENTE ED EFFICIENTEMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SONO SVOLTE SECONDO CRITERI DI PRODUTTIVITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA.

ART. 48

CONTROLLI DI GESTIONE

01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI.

02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL'ANDAMENTO GESTIONALE.

04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALGONO DEL REVISORE DEL CONTO OLTRE CHE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 49

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE:
 - A) ALLE RISCOSSIONI DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
 - B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.
02. I RAPPORTI TRA IL COMUNE ED IL TESORIERE SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. L'INCARICO DI TESORIERE E' INCOMPATIBILE CON QUELLO DI DIPENDENTE. IL TESORIERE NON PUO' ESSERE PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 50

CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' HA PER OGGETTO LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE, DEI BENI E SERVIZI, DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE AVENTI CORRISPONDENTE ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATTRIBUITI AI SINGOLI CENTRI DI COSTO.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IL PIANO DEI CENTRI DI COSTI ED EMANA APPOSITE DIRETTIVE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI COSTI.
03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI ED ACCERTA LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

ART. 51

VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA

01. AL FINE DI CONSENTIRE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI SVOLTI E DI CONSENTIRE CONFRONTI CON REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA DETERMINA A CONSUNTIVO GLI INDICI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI.
02. IN CASO DI DIFFORMITA' DEI DATI RILEVATI RISPETTO A QUELLI DI REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA E' TENUTA A COMUNICARE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA'.

ART. 52

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI

INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .
03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SPESA DELLE SUE COMPETENZE.

CAPO 08

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 53

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 54

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.
02. LE MODIFICHE ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO DALLA GIUNTA O DA 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

ART. 55

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE.
02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 .
03. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 E DALLO STATUTO (ESCLUSI IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ED IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI RESTANO IN VIGORE LE NORME DEI REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, PURCHE' RISULTINO COMPATIBILI CON QUANTO DISPONE LA LEGGE 142/90 E LO STATUTO.